

Sentenza: n. 187 del 23 giugno 2014

Materia: espropriazione per pubblica utilità

Parametri invocati: articoli 42, terzo comma e 117, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Ricorrente: Corte di appello di Trento

Oggetto: articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007)

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: La disposizione, di cui la remittente Corte territoriale dubita della legittimità, recita: “1. *Per le aree non edificabili l'indennità di espropriazione corrisponde al valore agricolo medio che deve essere attribuito all'area quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda di cui all'articolo 4, comma 1.*

2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, la C.P.E. provvede alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, nonché del criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli.

2-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione».

Secondo la Corte di appello di Trento, chiamata a giudicare in un contenzioso relativo alla determinazione dell'indennità espropriativa relativa ad un terreno non edificabile, la legge regionale con la previsione del suddetto sistema tabellare di valori, sarebbe sostanzialmente iniqua ed elusivo del legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, che l'indennità deve avere con il valore di mercato del bene espropriato, nonché non rispondente all'esigenza, espressa più volte dalla Corte costituzionale, di garantire all'espropriato un serio ristoro.

A sostegno di tale prospettazione, vi è la precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2011 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, che regolava fattispecie simile, ritenuta posta in violazione degli stessi parametri costituzionali invocati.

La Corte costituzionale, premesso che la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilità, competenza legislativa da esercitarsi in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, in quanto il legislatore provinciale, con il sistema tabellare indicato nell'articolo 13, non ha in alcun modo tenuto conto di altre

caratteristiche del suolo da espropriarsi che potessero incidere sul valore di esso, così da poter considerare una valutazione più equa ed ha disatteso consapevolmente quei principi dell'ordinamento emersi nella precedente pronuncia costituzionale in fattispecie analoga.

La Corte espressamente cita il principio di diritto al quale il legislatore provinciale avrebbe dovuto attenersi a seguito della sentenza n. 181 del 2011, secondo il quale: *«il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di “espropriazione isolata”, pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il “giusto equilibrio” tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui».*